

Le piccole barche poi da tonnellate quaranta in giù potranno trattenersi nel canale soltanto giorni quattro.

All' espiro degli stabiliti termini, dovrà il legno immancabilmente sortire dal canale, sia ch' esso abbia o non abbia terminate le sue operazioni,

§. 10.

Non convenendo al commercio in generale attesa la ristrettezza del canale d' introdurvi vascelli di qualunque grandezza, i legni che avessero bisogno di uno spazio maggiore di ventuno piedi veneti in larghezza, saranno posposti pell' ingresso a bastimenti minori, e secondo le circostanze qualora la loro profondità eccedesse quella dell' acqua nel canale in stato di bassa marea anche esclusi; o quando fossero di una mole eccedente, salvi i casi di urgente necessità riservati alla decisione del Governo.

§. 11.

Essendo necessario che l' imboccatura del canale rimanga sempre libera, dovrà il Capitanato di Porto esclusivamente destinare, quali posti abbiano da occupare i legni introdotti, e verun capitano o padrone potrà ormeggiarvisi arbitrariamente, il capitano di Porto resta pure autorizzato di disormeggiare il capitano o padrone renitente con forza.